

REGOLAMENTO EUROPEO 806/2014

+ BRRD1 59/2014

REGOLAMENTO EUROPEO 77/2019

+ BRRD2 87/2019

## SRM

Disciplinare allo stesso modo tutte le crisi bancarie degli enti significativi che si possono avere all'interno del mercato europeo, propone delle procedure che vanno, cercano di recuperare la banca prima che la banca sia completamente decotta e cioè il SRM si propone come una soluzione alternativa all'insolvenza della banca. le crisi delle banche fino all'entrata in vigore del secondo pillar (direttiva 59/2014 e seconda direttiva 87/2019 e del regolamento 806/2014, brrd1 e brrd2 ) ovvero di questo corpus normativo, erano gestite a livello nazionale dai singoli stati membri, attivava le procedure che riteneva più opportuno per recuperare la crisi bancaria. Attraverso l'SRM si vuole: 1) salvare le banche con un'unica procedura che valga per tutte e 2) la crisi delle banche non deve essere pagata dai contribuenti dei singoli stati membri ma si vuole che venga pagata attraverso un meccanismo di bail-in (si definisce la procedura di svalutazione di azioni e crediti detenuti da una banca e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare così la banca in difficoltà o fornire il capitale a una "nuova banca" ) e quindi ricada sugli investitori, azionisti, obbligazionisti ecc.

Rivoluzione per il mondo bancari , le banche si trovano di fronte una autorità unica di riferimento per le crisi bancarie che è la BCE al quale il regolamento 806 affianca un'altra struttura , un altro organo: single resolution board (comitato di risoluzione bancaria) .

**ART. 42** "Il Comitato è un'agenzia dell'Unione (ha sede a Bruxelles) con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica ", agisce di concerto , in modo stretto e vicino con due organi europei: commissione europea e consiglio europeo.

**ART.43** " Il comitato è composto da :

- un presidente, + VICE PRESIDENTE
- 4 membri e
- un membro nominato da ciascuno stato membro

**Art. 56** il presidente e il vicepresidente e i 4 membri sono scelti sulla base di una selezione aperta, che rispetta i principi di genere, esperienza e qualifica. Previa consultazione del comitato, la commissione europea fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei 4 membri, e ne informa il Consiglio europeo. Il consiglio è colui che è chiamato ad adottare una decisione di esecuzione per la nomina, delibera a maggioranza qualificata. Il presidente svolge i compiti propri di un organo collegiale: convoca e presiede le riunioni del Comitato, è responsabile dell'esecuzione del programma annuale del Comitato e dirige i lavori del comitato medesimo (lo gestisce). Il ruolo del comitato è un ruolo importante perché ai sensi del regolamento 806/2014 le procedure uniformi per la risoluzione della crisi degli enti viene posta in essere unitamente al consiglio europeo e al comitato europeo.

**Art. 18 comma 1:** compito del comitato " *nel momento in cui riceve una comunicazione da parte della BCE che gli segnala che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto, deve adottare subito quello che viene chiamato programma di risoluzione (la crisi di un ente bancario significativo ha un effetto grande sul mercato)"*.

**Comma 4:** "una banca significativa è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una più delle seguenti situazioni:

- l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi della convinzione che nel prossimo futuro violerà i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE (es. capitale iniziale non è quello richiesto, amministratori non hanno i requisiti richiesti, nel momento in cui cambiano i requisiti per cui l'autorizzazione è stata concessa pregiudica la stabilità della banca),
- le attività dell'entità sono o possono diventare nel prossimo futuro, inferiori alle passività
- l'entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza"

Il comitato adotta il programma di risoluzione e determina gli strumenti di risoluzione. Il programma si articola concordemente in alcuni piani di risoluzione che hanno un senso se sono collocati per raggiungere un obiettivo ( la resolution non è la liquidazione della banca ma lo scopo dell'SRM è quello di salvare e dunque ristrutturare la banca ) gli obiettivi sono di garantire la continuità della banca .

**Art. 14** obiettivi della risoluzione comma 1 *"Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso"* comma 2: *"l'obiettivo è di tutela dei depositanti , tutelare i fondi e le attività dei clienti della banca"*. Certamente comitato, commissione e consiglio devono prendere tutte le misure necessarie a garantire che la risoluzione rispetti queste finalità e per fare questo **art. 15** *" quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione (art.18), prendono tutte e misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:*

- gli azionisti della banca soggetti della risoluzione sostengano per primi le perdite
- I creditori sostengono le perdite dopo gli azionisti
- se la banca viene definita fail o like to fail , l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza della banca sono sostituiti
- le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere delle loro responsabilità, azioni che hanno condotto la banca al dissesto .
- i depositi protetti sono pienamente salvati: solo alcuni soggetti devono essere risparmiati dalle misure di risoluzione , non possono essere addebitati ad accuse e devono essere tutelati. Riguardano depositi bancari inferiori ai 100 mila euro, salvati dalla normativa europea perché considerati dei depositi piccoli , di persone e famiglie che non potevano effettivamente avere una influenza sulla banca."

Nell'avvio del programma il comitato unitamente e previa consultazione della BCE , deve cercare di costruire un modo, piani singoli e specifici per quella banca, cerca di costruire delle misure adatte per recuperare quella banca dal mercato . Per fare ciò il comitato non può in nessun modo, e **art 8 comma 6** : *"tutti i piani di risoluzione non possono in alcun modo:*

- prevedere un sostegno pubblico finanziario per la ristrutturazione dell'impresa (si andrebbe contro il bail-in) oltre all'impiego del Fondo istituito,
- non può essere richiesta assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale".

Il comitato ha dei paletti , deve fare dei piani per salvare da sola la banca , costruire un piano senza l'aiuto di nessuno che permetta alla banca da sola di salvarla.

\* **Art.8 comma 9:** *" Il piano di risoluzione per ciascuna entità include:*

- una sintesi dei cambiamenti sostanziali che la banca si propone di effettuare per rimettersi in piedi ,
- la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano
- una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione (deve essere messo nero su bianco in che percentuale quella banca si può salvare , quali sono le reali e concrete possibilità di ristrutturare la banca )
- una descrizione particolareggiata delle strategie di risoluzione ,
- analisi dell'impatto sui dipendenti di questo piano e
- naturalmente esporre tutte le azioni di risoluzione che potrebbero essere applicate".

Possibilità di riprese nero su bianche in modo che poi il consiglio, il comitato, la commissione, la BCE decidono se questo piano è fattibile. Le banche dimostrano al comitato quello che possono fare e che si possa salvare.

La ragione del legislatore europeo sul non intervento è quella che le banche se possono essere salvate si devono salvare da sole, non c'è lo stato e l'Europa che copre quello che non è stato fatto correttamente, la colpa è degli azionisti , amministratori , top manager. C'è una banca che deve dimostrare di potersi salvare e organi europei che possono aiutare la ristrutturazione solo con la determinazione di impegni ben precisi.

**RIFERIMENTO ART. 8 comma 6**

**Articolo 13 comma 1, Strumenti di risoluzione:** il regolamento europeo 806 proprio in un'ottica di ristrutturare la banca prevede che grade importanza sia data al momento precedente in cui si verifica la risoluzione e cioè *"la BCE e le autorità nazionali centrali informano il comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o che il gruppo intende adottare"*. **Intervento precoce**, per garantire la rapidità e l'efficacia della ristrutturazione bisogna intervenire prima che la risoluzione stessa appaia nella sua gravità, **bisogna intercettare i segnali di vulnerabilità propri della banca** che se non sono visti in tempo possono portare alla crisi, ecco perché la BCE informano il Comitato di cause di rapido deterioramento della situazione finanziaria (es. liquidità) che può connotare in un certo momento una banca. In questo caso succede che quando un ente viola delle disposizioni normative, oppure dimostra un rapido deterioramento della situazione finanziaria **autorità della banca comunica al comitato e decidono di attivare alcune misure:**

- **piano di risanamento** (recovery plan) piano, documento redatto dalle banche che devono dimostrare di riuscire di essere in grado di risanare tempestivamente la loro situazione finanziaria in un momento di grave tensione aziendale
- le autorità possono richiedere agli amministratori, organi di amministrazione, **di indicare la misure atte a superare il momento di difficoltà**
- **le autorità** possono chiedere all'organo di amministrazione, di convocare gli azionisti o convocare esse stesse l'assemblea degli azionisti e sempre nell'ottica delle' intervento precoce **possono rimuovere i membri del cda.**

Misure che possono rischiodere alle banche nel momento in cui si verifica il primo segnale di rapido deterioramento dei punti essenziali di gestione della banca .

All'interno dei poteri di intervento precoce **art. 28 della direttiva brrd1** propone addirittura di rimuovere tutta l'alta dirigenza e l'organo di amministrazione della banca, nella totalità o singole persone *"qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione dell'ente o gravi violazioni di disposizioni normative regolamentari, gli stati membri prevedono che l'autorità competente possano esigere la rimozione dell'Alta dirigenza nella sua totalità o nella singola persona"* **art. 39** *"possono chiedere di nominare degli amministratori temporali qualora la sostituzione dell'alta dirigenza sia ritenuta insufficiente per prevenire il danno"*

**Strumenti di risoluzione** per tenere le banche significative all'interno del mercato, **art. 22** del regolamento 806/2014 prevede che *"gli strumenti di risoluzione sono i seguenti*

- **Strumento per la vendita dell'attività bancaria**, sell of business, si vende la banca ad un altro soggetto a condizioni di mercato senza sentire il parere degli azionisti
- **Strumento dell'ente ponte**, beach back, crea una banca a cui si cedono tutte le azioni e si tiene dentro questa banca, figura giuridica banca, non sta sul mercato quindi non ha l'autorizzazione, si tengono lì fino a quando non si trova un acquirente
- **Separazione delle attività**, le autorità trasferiscono le attività deteriorate ad una banca cercando poi si vendere queste non performant blow ad attività specificate
- **Strumento del Bail-in**, azionisti creditori, subordinati ma non quelli protetti che si devono accollare la risoluzione della banca."

**Art. 67 il fondo**: il legislatore europeo è conscio che alla fin fine per operare una vera ristrutturazione, salvare le banche europee è necessario ricorrere ad un **Fondo di risoluzione unico** (ammontare di denari da utilizzare in casi eccezionali, quando la banca da sola non ce la fa). disposto un fondo di risoluzione unico che **viene costituito dai contributi (art.70)** che le banche devono versare su base annua **proporzionati alle dimensioni della banca (calcolato in base alle sue passività)** che a regime deve raggiungere l'ammontare di 55 milioni di euro. **Art. 71:** *"Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri **contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi"***

Serve non a coprire le perdite, i costi del salvataggio bancario, ma il fondo viene attivato solo in via residuale e solo dopo che gli altri strumenti siano stati espletati o solo in caso eccezionale per assorbire delle perdite.

